

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01355

presentato da

SANGA Giovanni

testo presentato

Mercoledì 4 ottobre 2017

modificato

Lunedì 9 ottobre 2017, seduta n. 866

La VI Commissione,

premesso che:

il decreto-legge n. 193 del 2016, all'articolo 4 ha modificato la disciplina del cosiddetto spesometro (di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010), prevedendo per i soggetti passivi Iva l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, della comunicazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori e introducendo due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva; pertanto, la trasmissione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute è accompagnata dall'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni Iva;

la disciplina in materia prevede che il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati; in tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso: lo scopo della norma è quello di fornire un supporto ai cittadini nella fase precedente la presentazione della dichiarazione e di promuovere l'emersione spontanea di basi imponibili per ridurre il *gap* Iva in Italia;

a favore dei soggetti in attività nel 2017, con un volume d'affari non superiore a euro 50.000, è stato riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni Iva periodiche;

sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni: in particolare, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre; la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

il decreto-legge n. 244 del 2016, all'articolo 14-*ter* ha previsto che, per il primo anno di applicazione della nuova disciplina, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018;

in considerazione delle esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2017 è stata disposta la proroga al 28 settembre del termine per l'effettuazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017;

nell'approssimarsi di tale scadenza, il servizio applicativo dell'Agenzia delle entrate (il servizio telematico denominato «Fatture e Corrispettivi») ha subito una sospensione di alcuni giorni;

al riguardo, nel corso dell'audizione svoltasi il 27 settembre 2017 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha dichiarato che le interruzioni del servizio *online* sono state dovute all'esigenza di manutenzione, in quanto il 20 settembre – a seguito di alcune segnalazioni ricevute circa la possibilità di visualizzare da parte degli utenti qualificati alcuni dati delle ricevute e delle fatture di soggetti diversi dai propri clienti – l'Agenzia ha avviato le attività di analisi del fenomeno segnalato; nella giornata di giovedì 21 settembre sono stati inibiti i servizi *online* interessati dalle anomalie; successivamente Sogei ha interrotto per tre giorni l'operatività dell'area *web*, ripristinando poi il servizio e confermando all'Agenzia che, a valle degli interventi e dei *test* eseguiti, nessun utente può visualizzare dati di soggetti dai quali non è stato espressamente delegato al sistema; nel periodo di interruzione del funzionamento del portale, tutti gli altri canali di trasmissione utilizzati mediante i *software* gestionali, che trasmettono il maggior numero di dati, sono rimasti attivi e regolarmente funzionanti;

in considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento n. 199339 del 28 settembre 2017, l'Agenzia ha posticipato al 5 ottobre 2017 il termine – già fissato al 28 settembre 2017 – per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, cosiddetto spesometro;

in correlazione con tale vicenda l'Agenzia delle entrate ha inoltre comunicato che i propri uffici, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, «valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza»;

in attuazione della delega fiscale, che ha previsto (all'articolo 9 della legge n. 23 del 2014) di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica, è stato emanato il decreto legislativo n. 127 del 2015, il quale ha introdotto disposizioni premiali a favore dell'uso della fattura elettronica: in esecuzione di quanto stabilito dal predetto decreto legislativo, l'Agenzia ha reso disponibile gratuitamente, dal gennaio 2017, il sistema di interscambio per tutti i contribuenti Iva che intendono veicolare le fatture elettroniche anche con i privati, sia operatori economici titolari di partita Iva sia consumatori finali; coloro che utilizzano la fatturazione elettronica tra privati non sono tenuti ad effettuare la cosiddetta «comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute» (cosiddetto spesometro); per incentivare i contribuenti IVA ad adottare la fatturazione elettronica, lo stesso decreto legislativo ha inoltre previsto la realizzazione del servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, accessibile dal sito dell'Agenzia, previa autenticazione mediante le credenziali dell'Agenzia, con Spid o con la carta nazionale dei servizi;

il Governo, nella Nota di aggiornamento al Def 2017, ha dichiarato che sta valutando l'introduzione del regime di fatturazione elettronica obbligatoria attraverso il sistema di interscambio anche tra soggetti Iva (B2B) e nei confronti dei consumatori (B2C): tale misura consentirebbe un ulteriore recupero di gettito e la soppressione dell'attuale obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture;

al di là degli inconvenienti tecnici registratisi a ridosso della prima scadenza per le comunicazioni, dal mondo dei professionisti e degli intermediari abilitati, si sono sollevate molte proteste per i nuovi adempimenti: in primo luogo si contesta l'onerosità della modalità che impone la trasmissione della singola fattura, non essendo possibile accorpare fatture di piccoli importi con invii cumulativi al di sotto di una determinata soglia (come avveniva per il precedente spesometro con il limite a 300

euro); si lamenta inoltre l'incompatibilità dell'adempimento per tutte quelle fatture di basso importo redatte a mano, sovente con dati incompleti o illeggibili,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di *compliance* e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci;

2) ad assumere iniziative per ripristinare la norma che consentiva di accorpare fatture di piccoli importi con invii cumulativi al di sotto di una determinata soglia;

3) ad assumere iniziative normative volte ad escludere la discrezionalità degli uffici nella disapplicazione delle sanzioni, prevedendo in modo esplicito la non applicabilità delle sanzioni stesse, in considerazione della possibilità di errori formali legati a questo primo invio delle comunicazioni;

4) a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali. (7-01355) «Sanga, Pelillo, Bernardo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudò, Gebhard, Fanucci».